

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 977 del 27 agosto 2024

Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2024/2025.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento vengono stabilite le disposizioni operative per l'utilizzo sul territorio regionale dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nella stagione venatoria 2024/2025, a modifica delle precedenti disposizioni in materia, di cui alla D.G.R. n. 1057 del 29/08/2023.

L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.

L'influenza aviaria (IA) costituisce la principale patologia dell'avifauna domestica e selvatica. Fin dal 2000, infatti, il patrimonio avicolo nazionale (e Veneto in particolare) è stato interessato da numerose epidemie di influenza aviaria, causate inizialmente da sierotipi virali ad alta patogenicità (HPAI), e a seguire da ceppi virali a bassa patogenicità (LPAI), entrambi causa di gravi danni all'economia territoriale.

La Regione Veneto è considerata territorio particolarmente a rischio per IA, essendo situata in corrispondenza delle principali rotte migratorie stagionali dell'avifauna selvatica, ed in particolare degli Anseriformi (specie *reservoir* di virus influenzali); inoltre, la particolare conformazione geofisica regionale, comprendente un habitat lagunare e la presenza di numerosi specchi d'acqua e aree pianeggianti, favorisce la sosta di questo tipo di volatili e quindi una maggiore probabilità di contatto tra questi e i volatili domestici. In aggiunta, il territorio regionale è caratterizzato da una elevata densità di allevamenti avicoli, in particolare di aziende che allevano tacchini e galline ovaiole, che rappresentano le principali specie colpite dall'influenza aviaria.

Al fine di ridurre il rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali aviari sul territorio nazionale, con Decreto del Ministero della Salute del 30/05/2023 sono state disciplinate le misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli, ad aggiornamento delle precedenti indicazioni in materia di biosicurezza e di polizia veterinaria, di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute 26/08/2005 e successive modificazioni.

L'IA è inoltre oggetto di appositi Piani nazionali di sorveglianza sul territorio nazionale, formalizzati annualmente da parte del Ministero della Salute, che prevedono il controllo periodico da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende ULSS degli allevamenti avicoli delle principali specie di pollame.

Ad integrazione del citato Piano, durante la stagione maggiormente a rischio per IA, che corrisponde alle principali fasi migratorie dell'avifauna selvatica sul territorio nazionale e copre il periodo che (sulla base delle indicazioni della Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, EFSA) va dal 15 settembre al 15 marzo, il Ministero della Salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria (CRN-IA), istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, dispone misure straordinarie di prevenzione e controllo della malattia. Tali misure sono volte principalmente a disciplinare le varie fasi della filiera produttiva avicola commerciale (come gli allevamenti avicoli, gli stabilimenti di macellazione di pollame, i trasportatori di animali e mangimi, etc.), ma possono riguardare anche altre attività che, direttamente o indirettamente, possono avere ripercussioni sul settore produttivo avicolo o influire sulla diffusione del patogeno, come ad es. le attività espositive commerciali o ludico-venatorie (fiere, mostre e mercati), che prevedono l'utilizzo o il contatto con volatili.

Per quanto concerne gli aspetti di sanità pubblica legati alla malattia in parola, è da evidenziare che il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29/01/2021 e recepito in Regione del Veneto con D.G.R. n. 640 del 20/05/2021, nell'ottica della One health strategy, tra le varie azioni, prevede che la sorveglianza veterinaria (in tutte le fasi) possa offrire il proprio contributo ai fini di una sorveglianza integrata uomo-animale mediante l'individuazione delle situazioni che possono comportare un maggior rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali, in modo da potervi applicare adeguate misure preventive di biosicurezza, monitoraggio e controllo sulla diffusione degli agenti infettivi. Tra le categorie a

rischio, il Ministero della Salute (con proprio provvedimento n. 0019716-18/08/2021-DGSAF) ha individuato anche i detentori di volatili, inclusi i richiami vivi, i quali pertanto dovrebbero essere soggetti ad un apposito sistema di sorveglianza da parte dei Servizi di Igiene Pubblica.

Per quanto concerne, specificatamente, l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi (da qui in avanti, "richiami vivi"), il Ministero della Salute, con nota prot. DGSAF n. 21498 del 3/09/2018, ha formalizzato il "Protocollo Operativo per l'utilizzo di uccelli da richiamo degli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria", recepito in Veneto con D.G.R. n. 1301 del 10/09/2018.

Nel 2019 è stato siglato l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali" (Rep. Atti n.125/CSR del 25/07/2019), recepito in Regione del Veneto con D.G.R. n. 623 del 19/05/2020. Tra le altre cose, l'Accordo definisce le diverse Zone di rischio per influenza aviaria sul territorio nazionale, suddividendole in Zone A "ad alto rischio di introduzione e diffusione della HPAI" e in Zone B "ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione della HPAI"; prevede inoltre che il Ministero della Salute, sulla base della situazione epidemiologica e sentito il CRN-IA, possa vietare l'utilizzo dei richiami vivi in dette Zone.

In applicazione della suddetta disposizione, in relazione alla situazione epidemiologica esistente a livello nazionale, a partire da fine 2020 (provvedimento Dirigenziale prot. n. 23822 del 4/11/2020) il Ministero della Salute, con appositi dispositivi nazionali, ha sospeso l'utilizzo dei richiami vivi nell'attività venatoria nelle zone a rischio del territorio nazionale. Ai vari dispositivi nazionali hanno fatto seguito i relativi provvedimenti regionali, redatti dalle competenti Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria: da ultimo, con D.G.R. n. 1057 del 29/08/2023 sono state formalizzate le "Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2023/2024".

Alla luce delle più recenti evidenze scientifiche e valutazioni epidemiologiche, su parere del CRN-IA, con D.G.R. n. 7 del 9/01/2024, modificata dalla D.G.R. n. 799 del 12/07/2024, sono state aggiornate le "Zone ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in Regione del Veneto", di cui alla D.G.R. n. 623 del 19/05/2020.

Ai sensi del citato D.M. 30/05/2023, il Ministero della Salute, sulla base della situazione epidemiologica e sentito il CRN-IA, può vietare l'utilizzo di richiami vivi nelle zone di rischio "A" e "B".

Con provvedimento n. 0006310-08/02/2024, detto Ministero ha inoltre stabilito che le Regioni ad alto rischio per IA, come il Veneto, in funzione della situazione epidemiologica relativa alla malattia nei volatili selvatici e nel pollame, regolamentino l'utilizzo dei citati richiami vivi nelle zone di rischio "A" e "B", a condizione che gli stessi siano utilizzati nell'ambito delle attività di sorveglianza per IA; la regolamentazione può essere estesa, in funzione del rischio, anche a territori esterni alle suddette zone di rischio.

Tutto ciò premesso, a modifica di quanto precedentemente stabilito con D.G.R. n. 1057 del 29/08/2023, le competenti Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria hanno definito le "Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2024/2025", di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Le disposizioni di cui al citato **Allegato A** potranno essere modificate sulla base delle determinazioni assunte dal Ministero della Salute (in sede di Unità di Crisi Centrale) al variare della situazione epidemiologica della IA, sentito il CRN-IA, in conformità a quanto previsto dal D.M. 30/05/2023. Sulla base della valutazione del rischio, tali misure potranno riguardare l'intero territorio delle Regioni a rischio per IA, o essere limitate alle sole Zone di rischio "A" e "B" di tali Regioni; potranno inoltre essere previste eventuali limitazioni all'utilizzo dei richiami vivi in tali territori a seconda della situazione epidemiologica.

Si approva altresì, quale parte integrante del presente provvedimento, l'**Allegato B**, concernente la "Modulistica per l'istanza di registrazione e autorizzazione dei richiami vivi per la stagione 2024/2025", aggiornata alle disposizioni approvate con il presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.M. 30/05/2023, recante modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali" (Rep. Atti n.125/CSR del 25/07/2019);

VISTA la D.G.R. n. 623 del 19/05/2020 "Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto";

VISTA la D.G.R. n. 1548 del 12/12/2023 "Aggiornamento delle misure di prevenzione e di controllo dell'influenza aviaria da attuare nel territorio regionale";

VISTA la D.G.R. n. 7 del 9/01/2024 "Approvazione delle *"Zone ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in Regione del Veneto"*";

VISTA la D.G.R. n. 799 del 12/07/2024 "Approvazione delle *"Zone ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in Regione del Veneto"*";

VISTO il provvedimento dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 21498 del 3/09/2018, "Protocollo Operativo per l'utilizzo di uccelli da richiamo degli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria", recepito in Regione del Veneto con D.G.R. n. 1301 del 10/09/2018;

VISTO il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023), recepito in Regione del Veneto con D.G.R. n. 640 del 20/05/2021;

VISTO il provvedimento dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 0006310-08/02/2024, relativo a "Influenza aviaria ad alta patogenicità - Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo, sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), e successivi regolamenti delegati e di esecuzione;

VISTO il D.Lgs. 136 del 5/08/2022, attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22/04/2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9/03/2016;

VISTO il D.Lgs. 134 del 5/08/2022, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

VISTO il D.M. 7/03/2023, Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali;

VISTA la D.G.R. n. 1057 del 29/08/2023 "Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2023/2024";

RICHIAMATA la L. n. 157/1992, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 31, c. 1, lettera h);

RICHIAMATO l'articolo 2, comma 1, e l'Allegato C recante "Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami, ai sensi del comma 7 dell'articolo 32" della L.R. n. 50 del 9/12/1993;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

RICHIAMATO altresì il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire le disposizioni operative per l'utilizzo sul territorio regionale dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nella stagione venatoria 2024/2025, a modifica delle precedenti disposizioni in materia, di cui alla D.G.R. n. 1057 del 29/08/2023;
3. di approvare i seguenti allegati, in sostituzione degli allegati alla D.G.R. n. 1057 del 29/08/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- ◆ **Allegato A** - "Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2024/2025";
- ◆ **Allegato B** - "Modulistica per l'istanza di registrazione e autorizzazione dei richiami per la stagione 2024/2025";

4. di autorizzare l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nel territorio regionale nella stagione venatoria 2024/2025 alle condizioni e secondo le limitazioni riportate nell'**Allegato A**;
5. la disciplina relativa all'utilizzo sul territorio regionale dei richiami vivi, di cui al precedente punto 4, è soggetta a modifica sulla base dei dispositivi emanati dal Ministero della Salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria (CRN-IA), al variare della situazione epidemiologica relativa alla malattia;
6. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ciascuna per le parti di propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS regionali, alle Amministrazioni provinciali, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ed alle Associazioni venatorie;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.